



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 272

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 novembre 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 17) Pag. 5

2^a (Giustizia) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68) Pag. 8

Sottocommissione per i pareri » 8

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98) » 12

Plenaria » 12

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 22

Plenaria (pomeridiana) » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) » 35

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) » 36

Plenaria » 36

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) » 40

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84) » 40

Plenaria » 41

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47) » 43

Plenaria » 43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	<i>Pag.</i>	47
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	47
<i>Plenaria</i>	»	48
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	60
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	61

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	66

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	72
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 10)</i>	»	80
<i>Plenaria</i>	»	80
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	82
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	84
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	84

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	86

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	88
---------------------------------	-------------	----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 272° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 novembre 2019.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Martedì 19 novembre 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

*Presidenza della Vice Presidente della 4^a Commissione
DONNO*

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SINDACATI DELLA POLIZIA DI
STATO E DELLA DIRIGENZA PENITENZIARIA, IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GO-
VERNO N. 119*

COMMISSIONI 2^a e 11^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mauri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione (n. 120)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *h*), e 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della richiesta avanzata dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, il Governo ha manifestato la sua disponibilità ad attendere il parere fino al prossimo giovedì 21 novembre.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene sollecitando l'attenzione della Commissione sulle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato, che si è espresso in sede consultiva sulla bozza dell'Atto del Governo n. 120; esprime perplessità sul meccanismo di ricognizione dei posti disponibili previsto dall'articolo 6, oltre che sui problemi connessi alla necessità di garantire la riservatezza dei soggetti interessati dalla procedura:

c'è infatti il rischio che la procedura medesima non garantisca l'anonimato dei testimoni di giustizia.

Il relatore GIARRUSSO (M5S) richiede un rinvio del seguito dell'esame per meglio articolare uno schema di parere da sottoporre alle Commissioni riunite.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente OSTELLARI comunica che un'ulteriore seduta delle Commissioni 2^a e 11^a riunite è convocata per domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 19,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1440
E CONNESSI (ESTENSIONE ELETTORATO PER IL SENATO)*

Sottocommissione per i pareri

62^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli
e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)**

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che all'articolo 1, comma 1,

lettera o), le modifiche ivi previste andrebbero coordinate con quanto disposto dall'articolo 861, comma 2, non modificato dal provvedimento, che continua a prevedere che le dimissioni volontarie possano essere presentate esclusivamente dagli ufficiali.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che alle ore 11 di giovedì 28 novembre si svolgeranno le comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sui relativi indirizzi programmatici, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, informa che il senatore Bressa ha chiesto di poter integrare l'elenco degli auditi con Monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Se non ci sono obiezioni, si procederà in tal senso.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, rilevando che la Commissione non è in numero legale per iniziare l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 130, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2019, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 130)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CORBETTA (*M5S*), riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame, con cui si provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2019 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.922.264 euro, a sostegno delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995.

Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.499.365,92, 230.671,68 e 192.226,40 euro.

Con il provvedimento in esame, si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Sottolinea che, unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2018 dalle associazioni destinatarie dei contributi. L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone, infatti, che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Segnala, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2019 risulta lievemente inferiore a quanto previsto per il 2018, interrompendo un andamento di crescita in atto dal 2016. Precisa, tuttavia, che le risorse disponibili sono state assegnate in percentuale identica rispetto agli anni scorsi.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno, per il futuro, che le associazioni destinatarie dei contributi – essendo questi fondi in parte statali – presentino rendiconti consuntivi più dettagliati. Ciò con-

sentirà di verificare in modo più accurato come siano stati utilizzate tali risorse.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ricorda che il tema era già stato posto nella scorsa legislatura, anche attraverso l'audizione di rappresentanti delle Associazioni combattentistiche interessate.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1440 e connessi (estensione elettorale per il Senato), che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 12 e 14 novembre, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione. Analogo procedimento sarà previsto per eventuale altro materiale depositato in sedute successive.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. VII, n. 38) Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni

(Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI riferisce sulla sentenza n. 40 del 2019, concernente la disciplina in materia di sostanza stupefacenti. In particolare

con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 73, comma 1, del testo unico sugli stupefacenti, che incrimina i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni. Secondo i giudici di palazzo della Consulta, la differenza di ben quattro anni tra il minimo edittale di pena previsto per la fattispecie ordinaria che punisce le condotte aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti (otto anni di reclusione) e il massimo di pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un iato sanzionatorio in contrasto sia con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), sia con il principio della funzione di rieducazione della pena (articolo 27 della Costituzione). La Corte, dopo aver affermato la possibilità del proprio sindacato sul *quantum* di pena stabilito dal legislatore, è entrata nel merito della questione, rilevando – testualmente – come «l'ampiezza del divario sanzionatorio – su ricordato – condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte». Dichiarata l'illegittimità del minimo edittale previsto, la Corte fa un ulteriore passo, individuando un diverso minimo edittale di pena, applicabile ai fatti incriminati dal primo comma dell'articolo 73 idoneo a rappresentare una misura sanzionatoria adeguata per i fatti «di confine».

Tale limite viene individuato, alla luce del quadro normativo complessivo, in sei anni. La decisione della Corte lascia comunque aperta al legislatore la possibilità di riconsiderare il complessivo quadro normativo in materia di stupefacenti, «purché nel rispetto del principio di proporzionalità».

Rileva infine che la conclusione del *Considerato in diritto* della sentenza n. 40 del 2019 («è appena il caso di osservare che la misura sanzionatoria indicata, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore sempre nel rispetto del principio di proporzionalità») sollecita una valutazione del Legislatore, che può meglio essere assunta dopo un'apposita procedura informativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, inerente all'affare assegnato con *Doc. VII, n. 38*

Il presidente OSTELLARI propone di richiedere alla Presidenza del Senato di svolgere un'indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, allo scopo di operare

un approfondimento, con gli strumenti offerti dall'articolo 48 del Regolamento, sul settore del contrasto al traffico di droga. L'esigenza di approfondimento è stata ribadita dall'esame dell'affare assegnato con il deferimento del *Doc. VII, n. 38* (Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019), in cui si lamenta che sussiste una «stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali», dalla quale è dipesa «la lamentata profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che il legislatore abbia provveduto a colmarla nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare, come questa Corte ha rilevato nelle sue precedenti pronunce in materia». Per mantenere entro questo alveo le attività conoscitive della richiesta indagine, essa dovrebbe aver luogo mediante l'audizione di soggetti appartenenti all'Amministrazione della Giustizia ma anche esterni ad essa, quali gli ordini forensi ovvero le associazioni di docenti di diritto e procedura penale; per mezzo di un numero limitato di sopralluoghi, sarebbe possibile poi confrontarsi con le magistrature dei tribunali e delle Procure dei territori più esposti sul fenomeno.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) evidenzia come la sentenza n. 40 del 2019 abbia posto rimedio ad un effetto non voluto di una precedente declaratoria di incostituzionalità del 2014, che aveva ingenerato una discrasia tra le previsioni sanzionatorie dei commi 1 e 5 dell'articolo 73 del testo unico n. 309 del 1990. Non sarebbe estraneo alla problematica di stretta competenza della Commissione anche valutare l'incidenza della tossicodipendenza sulla condizione detentiva, per la quale il carcere di San Vittore offre una soluzione di estremo interesse con la variante trattamentale offerta dal reparto detto «la nave». Non è comunque il sopralluogo lo strumento conoscitivo più immediato da attivare, nell'ambito dell'indagine: ai fini dell'imminente inaugurazione dell'anno giudiziario, la Procura generale della Corte di cassazione già sta raccogliendo presso tutti gli uffici giudiziari statistiche e cifre assolute sui reati di violazione del testo unico, per cui si potrebbe utilmente partire acquisendo questi elementi, differenziati tra violazioni del comma 1 e del comma 5 del citato articolo 73.

Dopo che la senatrice MODENA (*FI-BP*) ha chiesto ed ottenuto lumi dalla Presidenza sull'esito delle procedure informative ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla proposta di indagine conoscitiva conviene unanime la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. VII, n. 13) Sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 21 giugno 2018, depositata il successivo 11 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato

(Doc. VII, n. 18) Sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 4 luglio 2018, depositata il successivo 23 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 58-ter della medesima legge

(Doc. VII, n. 21) Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 26 settembre 2018, depositata il successivo 12 ottobre 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»

(Doc. VII, n. 24) Sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 25 ottobre 2018, depositata il 22 novembre 2018, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'articolo 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'articolo 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'articolo 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

(Doc. VII, n. 49) Sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter

(Doc. VII, n. 55) Sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 22 maggio 2019, depositata il 18 luglio 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2, e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'articolo 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-quater, e in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al con-

dannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti

(Doc. VII, n. 59) Sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 9 ottobre 2019, depositata l'8 novembre 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 58-quater, comma 4, ordinamento penitenziario, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato

(Esame del Doc. VII n. 13, congiunzione con l'esame dei Doc. VII nn. 18, 21, 24, 49, 55 e 59, e rinvio)

Non facendosi osservazioni, l'esame dei documenti in titolo è svolto congiuntamente.

Il PRESIDENTE riferisce sulle decisioni assegnate dall'inizio della legislatura alla Commissione e recanti la declaratoria di incostituzionalità di disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, Ordinamento penitenziario). Le sentenze n. 149 del 2018 e n. 229 del 2019 riguardano la materia dell'accesso ai benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo o a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona, aggravato dalla morte dell'ostaggio.

Con la prima delle due decisioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione dell'articolo 58-quater, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui impediva – prima dell'espiazione di ventisei anni effettivi di pena – l'ammissione ai benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario del detenuto condannato all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (articolo 630 del codice penale) o di terrorismo o eversione (articolo 289-bis del codice penale), aggravato dalla morte dell'ostaggio. In proposito i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma impugnata si ponesse in contrasto con la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all'ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, il condannato all'ergastolo, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all'esterno delle mura penitenziarie. In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l'ergastolano «comune» può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all'esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne;

e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. L'articolo 58-*quater*, comma 4 dell'Ordinamento penitenziario – con riferimento ai soli condannati all'ergastolo per i reati di sequestro aggravati dalla morte dell'ostaggio – appiattiva invece all'unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale. Ancora la disposizione impugnata – secondo la Corte – rinviava irragionevolmente al ventiseiesimo anno di carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espiata, in caso di positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo «comune», questi sconti possono invece essere utilizzati per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari. L'articolo 58-*quater* dell'Ordinamento penitenziario finiva quindi per eliminare ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie di condannati all'ergastolo, a impegnarsi sin dall'inizio della pena nel cammino di risocializzazione.

Con la sentenza n. 229 del 2019 la Corte – riprendendo *in toto* le argomentazioni alla base della decisione n. 149 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui prevedeva che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione che avessero cagionato la morte del sequestrato non erano ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, se non avessero effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata. Con questa decisione la Corte risolve l'evidente disparità di trattamento venutasi a creare, proprio in seguito alla sentenza n. 149 del 2018, tra i condannati all'ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea per gli stessi reati di sequestro di persona aggravati dalla morte dell'ostaggio.

Le sentenze n. 174 del 2018, n. 211 del 2018 e n. 187 del 2019 invece afferiscono alla delicata questione del regime di detenzione dei condannati-genitori di figli minori. In particolare con la sentenza n. 174 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21 (lavoro all'esterno), con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti ostativi di cui all'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che la condannata abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento penitenziario.

Secondo la Corte tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 31, comma 2 della Costituzione che prevede che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Il Giudice delle leggi ha così ritenuto illegittima la scelta legislativa di equiparare, almeno quanto ai requisiti di accesso, la disciplina

del lavoro all'esterno (articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario) e quella dell'assistenza all'esterno dei figli minori (articolo 21-*bis* dell'Ordinamento penitenziario). Una equiparazione che risulta – secondo la Corte – «forzata», nella parte in cui «il lavoro all'esterno... è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo». In altre parole per la Corte costituzionale i requisiti legislativi previsti per l'accesso a un beneficio – prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età – non possono coincidere con quelli per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno, il quale è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato.

Con la sentenza n. 211 del 2018 la Corte costituzionale ha, invece, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera b), e comma 8, dell'Ordinamento penitenziario, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede la non punibilità per il delitto di evasione per il soggetto sottoposto al regime della detenzione domiciliare «ordinaria», il quale sia anche padre e affidatario di prole di minore età, alla pari della previsione di cui all'articolo 47-*sexies* dell'Ordinamento penitenziario che consente, invece, un allontanamento non superiore alle dodici ore alla madre che non possa affidare la cura dei bambini al padre o ad altri. Secondo la Corte costituzionale, violerebbe il fondamentale principio di uguaglianza-ragionevolezza la mancata parificazione della condizione del padre di prole di età inferiore ai dieci anni ammesso alla detenzione domiciliare «ordinaria», alla condizione del padre in regime di detenzione domiciliare speciale, trattandosi di fatto di due istituti che – sebbene applicabili sulla base di diversi presupposti – sono indirizzati a consentire la cura dei figli minori fuori dal carcere.

Con la sentenza n. 187 del 2019, la Corte Costituzionale, infine, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale (prevista dall'articolo 47-*quinquies* dell'Ordinamento penitenziario), al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*. La declaratoria opera, in via consequenziale, per parte in cui le dette norme prevedono che neppure possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinamento penitenziario, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Secondo la Corte, la preclusione – risultante dal combinato disposto dei censurati primi tre commi dell'articolo 58-*quater* dell'Ordinamento penitenziario – si pone in contrasto con l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione in virtù della speciale rilevanza costituzionale e internazionale «dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione». L'assoluta impossibi-

lità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale, prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa, finirebbe per sacrificare a priori – e per l’arco temporale di un intero triennio, un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino – l’interesse di quest’ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa, inoltre, in via consequenziale, anche al divieto – pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate – di concessione della detenzione domiciliare «ordinaria», nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, lettere a) e b), dell’Ordinamento penitenziario, nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative elencate nel comma 2. A ben vedere, tale detenzione domiciliare, prevista per madri e padri con figli di meno di dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina peggiore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale.

La sentenza 26 settembre 2018, n. 186 riguarda invece il cosiddetto regime del carcere duro, di cui all’articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario: con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione di tale disposizione, laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi. La dichiarazione di illegittimità del divieto di cottura dei cibi si basa fondamentalmente sulla rilevata incongruità della restrizione rispetto alle finalità di prevenzione del regime del carcere duro: si tratterebbe di deroga ingiustificata all’ordinario regime carcerario (e per questo in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione), dotata di valenza meramente afflittiva – e, pertanto, contraria all’articolo 27 della Costituzione.

Di particolare rilievo è da ultimo la sentenza 20 febbraio 2019, n. 99 in materia di salute mentale e detenzione. Con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede l’applicazione della detenzione domiciliare (in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter dell’Ordinamento penitenziario) anche nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena. Più nel dettaglio i giudici di palazzo della Consulta, confermando i dubbi del giudice rimettente, hanno dichiarato illegittima la suddetta disposizione nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare «umanitaria», dunque per pene anche residue superiori ai quattro anni. Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere – per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica – crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del di-

ritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.

L'ordito dell'Ordinamento penitenziario, pur senza risultrne stravolto, riceve da tutte queste decisioni sollecitazioni importanti: esse meritano da parte del Legislatore una valutazione, che può meglio essere assunta dopo un'apposita procedura informativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano, inerente agli affari assegnati con *Doc. VII, nn. 13, 18, 21, 24, 49, 55 e 59*

Il PRESIDENTE propone di richiedere alla Presidenza del Senato di svolgere un'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano: ai gravi inconvenienti riscontrati, nella disciplina del trattamento dell'esecuzione penale e dell'ordinamento penitenziario, la Corte costituzionale ha posto rimedio solo parzialmente, con le declaratorie di incostituzionalità deferite, ma è di tutta evidenza che si tratta di situazioni meritevoli di un'analisi sul campo, per conoscere donde le criticità hanno avuto origine. La raccolta di elementi conoscitivi potrà avvenire mediante l'audizione di soggetti appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, ma anche esterni ad essa; sin d'ora si ritiene necessario svolgere uno o più sopralluoghi, per il primo dei quali, si è scelto di focalizzare l'attenzione sul fenomeno della criminalità interna ai penitenziari, del quale una recente audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha attestato una situazione emergenziale a Poggioreale.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) richiede che gli atti di violenza, che subiscono gli agenti della polizia penitenziaria, non fuoriescano dall'ambito di interesse della procedura informativa, che dovrebbe non solo acquisire i dati relativi al sovraffollamento carcerario, ma anche valutare le modalità con cui meglio collegare la concessione dei benefici ad una funzione deterrente rispetto ai predetti atti.

Dopo un intervento della senatrice PIARULLI (*M5S*), che invita a considerare per il prosieguo anche un sopralluogo al carcere di Bari, sulla proposta di indagine conoscitiva conviene unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE da conto dell'esposizione, avvenuta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svoltosi, di talune discrasie in ordine ad un atto prodromico al disegno di legge n. 1438. Richiede alla relatrice presente ed alla Commissione se convengano con la determinazione, proposta nel predetto Ufficio, di attivare lo strumento dell'articolo 47 comma 1 del Regolamento del Senato, per acquisire elementi utili al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), correlatrice sui disegni di legge nn. 1438, 1516 e 1555, concorda.

Dopo interventi dei senatori CUCCA (*IV-PSI*), GRASSO (*Misto-LeU*) e CALIENDO (*FI-BP*), la Commissione unanime conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi il 13 novembre nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria**220^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di giovedì 14 novembre.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati e riformulati, nonché gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in merito alla proposta 01.1, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici, la sostenibilità della clausola di invarianza e comunque l'inserimento del divieto per i componenti di percepire compensi, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Occorre valutare gli emendamenti 1.18 e 1.19 segnalati dal Governo. Occorre valutare gli eventuali profili di onerosità della proposta 1.21 (testo 2), che include nel Programma energetico nazionale specifiche misure di incen-

tivo per l'efficientamento energetico. Occorre valutare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 segnalati dal Governo. Occorre altresì valutare la proposta 1.0.2 (testo 2). Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.0.5, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che sembra presentare le occorrenti disponibilità. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.5 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3). Con riguardo all'emendamento 1.0.7 (testo 2), occorre inserire, nel comma 5, i riferimenti al bilancio vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12, che ampliano l'ambito degli impianti solari fotovoltaici collocati sul terreno che possono fruire degli incentivi per le fonti rinnovabili. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 1.0.13, 1.0.13 (testo 2), 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, in tema di autorizzazione agli interventi relativi agli impianti fotovoltaici.

Occorre valutare i profili contabili e gli effetti finanziari delle analoghe proposte 2.6 e 2.31. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.8, che pone a carico delle Regioni una serie di attività relative ai buoni mobilità, prevedendo altresì l'avvalimento – tramite convenzione – della Sogei da parte del Ministero dell'Ambiente. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.40 che incrementa il Fondo per le autostrade ciclabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1, con particolare riguardo alla possibile compressione della capacità impositiva dei comuni. Richiede altresì la relazione tecnica altresì sulle proposte 2.0.2 e 2.0.2 (testo 2), in materia di telelavoro e di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.20 (testo 2) e 3.22 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2) in materia di contributi ai comuni per progetti di efficientamento energetico.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 4.3. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 4.12 (testo 2). Sull'emendamento 4.16 (testo 2) conferma la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulata sul testo base in sede di parere per la Commissione di merito. Occorre valutare i profili finanziari e contabili della proposta 4.19. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 4.46 (testo 2) oltre alle conseguenze finanziarie sul bilancio dei Comuni. Sull'emendamento 4.49 (testo 2) conferma il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sul testo base. Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.55 (testo 2), 4.62 (testo 3), 4.65 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2), 4.0.16 (testo 2), 4.0.17 (testo 2), 4.0.18 (testo 2) e 4.0.19 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23 e 4.0.24, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri incidendo sulle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.25 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.0.28 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposta 4.0.29 e 4.0.30, volte a istituire la Fondazione banca

degli alberi. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 4.0.34, 4.0.35 e 4.0.35 (testo 2) in materia di qualificazione dei sedimenti fluviali.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.13 che introduce la possibilità per le amministrazioni regionali e locali di avvalersi della struttura del commissario straordinario. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.17. Sull'emendamento 5.10 (testo 3) ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulle proposte 5.10 e 5.10 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri sulla proposta 5.28 (testo 2) e richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.1, 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3).

Non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1 (testo 2) e 6.2 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 6.4.

Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 7.8 che estende il contributo di incentivazione dei prodotti sfusi alle imprese agricole, con copertura sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'ambiente, che sembra presentare comunque le necessarie disponibilità.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.0.3 sull'attività degli impianti di gestione anaerobica o compostaggio. Richiede la relazione tecnica sugli identici emendamenti 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 in materia di misure compensative della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 01.1, 1.18 e 1.19, in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sull'emendamento 1.21 (testo 2), recante misure di incentivo prive di adeguata copertura finanziaria.

Chiede poi di valutare l'accantonamento dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), essendo in via di acquisizione la relativa relazione tecnica.

Non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.0.5 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3), mentre si pronuncia in senso contrario sul relativo testo base, in quanto le risorse poste a copertura degli oneri non presentano le occorrenti disponibilità.

La senatrice PIRRO (*M5S*) manifesta perplessità sui profili finanziari degli emendamenti 1.0.5 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le proposte in questione non presentino alcuna criticità finanziaria, per cui eventuali posizioni contrarie assumono evidente carattere politico, da rimettere all'esame presso la Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, a seguito di un breve approfondimento, esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.0.5 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3), su cui concorda anche la senatrice PIRRO (*M5S*).

Proseguendo nell'esame, concorda con la Commissione sull'emendamento 1.0.7 (testo 2), per il quale il nulla osta va condizionato all'inserimento, al comma 5, dei riferimenti al bilancio vigente.

Formula, quindi, un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare quanto già rilevato nella precedente seduta sul contenuto e sulle finalità degli emendamenti 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12, ribadisce la mancanza, al riguardo, di profili di onerosità, trattandosi di un ampliamento della platea dei destinatari di incentivi che vanno a gravare non sulla finanza pubblica ma sugli oneri generali di sistema.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) si sofferma sugli elementi problematici, dal punto di vista finanziario, delle proposte in questione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) evidenzia come la finalità della normativa interessata sia quella di limitare il consumo delle aree agricole.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) ritiene che si tratti di una questione di carattere giuridico, non di natura finanziaria.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, secondo un orientamento consolidato, quando una proposta comporta un ampliamento della platea dei beneficiari di incentivi, è comunque necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica per verificarne l'impatto finanziario.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) prospetta, al riguardo, l'espressione di un parere contrario, ferma restando la possibilità di rivedere la valutazione per l'Assemblea, nel caso di acquisizione, nel frattempo, della relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si pronuncia quindi in senso contrario sugli emendamenti 1.0.13, 1.0.13 (testo 2), 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18, in mancanza di una relazione tecnica, nonché sulle analoghe proposte 2.6 e 2.31, che incidono sull'equilibrio finanziario del provvedimento.

Chiede poi di valutare l'accantonamento dell'emendamento 2.8, in vista del completamento della relazione tecnica.

Formula un avviso contrario sulla proposta 2.40, in assenza di una relazione tecnica, nonché sull'emendamento 2.0.1, che determina una diminuzione di gettito per i Comuni senza adeguata copertura, in una materia che peraltro è oggetto di generale riordino da parte del disegno di legge di bilancio.

Chiede, inoltre, di accantonare l'esame della proposta 2.0.2 (testo 2), su cui è in corso la predisposizione della relazione tecnica da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 1.0.2 (testo 2), 2.8 e 2.0.2 (testo 2), prospettando l'espressione, in via prudenziale, di un parere contrario sul testo base 2.0.2.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel concordare con la valutazione non ostativa della relatrice sulle proposte 3.20 (testo 2) e 3.22 (testo 2), manifesta una posizione contraria sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2), rappresentando al riguardo, in termini generali, che le entrate connesse al gettito delle aste di quote di emissione risultano pressoché integralmente utilizzate nel decreto in esame e nella manovra di bilancio, non residuando spazi per ulteriori coperture.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), nel dissentire dalla valutazione espressa, per i profili finanziari, dal rappresentante del Governo, si sofferma sulle finalità dell'emendamento 3.0.3 (testo 2), recante interventi a favore dei Comuni, volti a compensare la diminuzione di risorse determinata nel 2020 dalla manovra di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala che l'emendamento 3.0.3 (testo 2) presenta altresì un disallineamento temporale tra onere e copertura.

Passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 4.3, 4.12 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.19, 4.46 (testo 2), 4.49 (testo 2), 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25 (testo 2), 4.0.29, 4.0.30, 4.0.34, 4.0.35 e 4.0.35 (testo 2), concordando invece con la relatrice sull'assenza di osservazioni sugli altri emendamenti accantonati all'articolo 4.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 5, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 5.13, 5.17, 5.10 (testo 3), 5.0.1 e 5.0.1 (testo 2), mentre, dopo un breve supplemento di istruttoria, conferma l'assenza di oneri sulla proposta 5.28 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), fa presente che è in corso di acquisizione la relazione tecnica, reputando opportuno l'accantonamento dell'esame.

Con riferimento all'esame delle restanti proposte, concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa degli emendamenti 6.1 (testo 2) e 6.2 (testo 2), nonché sull'onerosità del 6.4. L'avviso è contrario, in mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 7.8, come anche sugli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 7.8, che appare contraddittoria rispetto al nulla osta dato dalla Commissione sulla proposta 7.3.

Il PRESIDENTE fa presente in relazione all'emendamento 7.3 che, a fronte dell'ampliamento della platea dei soggetti destinatari del contributo,

va considerata la previsione di un tetto di spesa fino ad esaurimento delle risorse.

Dispone, quindi, l'accantonamento dell'esame della proposta 5.0.1 (testo 3).

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.18, 1.19, 1.21 (testo 2), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.13 (testo 2), 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 2.6, 2.31, 2.40, 2.0.1, 2.0.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 4.3, 4.12 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.19, 4.46 (testo 2), 4.49 (testo 2), 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25 (testo 2), 4.0.29, 4.0.30, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.35 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13, 5.17, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.4, 7.8, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8. Sull'emendamento 1.0.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: "ai fini del bilancio triennale 2020-2022", con le seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2019-2021" e delle parole: "dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020", con le seguenti: "dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 1.0.2 (testo 2), 2.8, 2.0.2 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), sulle quali l'esame resta sospeso.».

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella 1^a seduta pomeridiana del 5 novembre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra la proposta di parere (*pubblicata in allegato*).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al Governo sui profili di copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai 408 milioni di euro imputati allo stanziamento del Fondo per le missioni internazionali previsto per il 2020, che appaiono riferirsi, in realtà a spese sostenute nel 2019.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che tali spese sono state imputate all'anno 2020 in relazione all'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 che ha introdotto un nuovo concetto di impegno contabile: in particolare, si tratta delle spese che vengono sostenute dai reparti al termine della missione, per le quali non è noto, a priori, l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate. Assicura comunque la capienza del Fondo anche per far fronte alle spese per le missioni relative al 2020.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara non pienamente convinto dai chiarimenti forniti dal Governo, ritenendo discutibile l'imputazione all'esercizio finanziario 2020 di spese relative, in realtà, a quello precedente, restando il dubbio della arbitrarietà di tale operazione contabile.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) osserva, al riguardo, che per l'imputazione di una spesa ai fini dell'indebitamento netto ciò che conta è la manifestazione dell'atto economico, non il pagamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito ulteriori ragguagli sui criteri di imputazione delle spese in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica, fa presente che la proposta di parere appena illustrata tiene conto, con uno specifico presupposto, delle osservazioni svolte dal senatore Tosato.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, pur ribadendo il pieno sostegno nel merito del proprio Gruppo al provvedimento in esame, annuncia, in relazione ai dubbi emersi sui profili contabili, un voto di astensione sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione ed approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

La rappresentante del GOVERNO rende disponibile una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 19 novembre 2019, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

– il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2019, pari complessivamente a 1.428.554.211 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) che, come si evince dal bilancio per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento pari a 1.020.554.211 euro per l'anno 2019 e a 1.547.247.320 euro per l'anno 2020;

– in particolare, i predetti oneri sono imputati, per un importo pari a 1.020.554.211 euro, allo stanziamento del citato Fondo previsto per l'anno 2019, fino ad esaurirne integralmente la capienza, e per la restante parte, pari a 408 milioni di euro, allo stanziamento del Fondo stesso previsto per l'anno 2020;

– l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è motivata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avverrà ai sensi della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base al tradizionale impegno di spesa;

– gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020 attengono in linea di massima a spese di parte corrente che, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua utilità – a prescindere dal momento in cui si verificherà il pagamento, come peraltro confermato dall'audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT;

considerato che, come emerge dai chiarimenti resi alle Camere dal rappresentante del Governo, tali spese, sebbene risultino prevalentemente di parte corrente, sono state imputate all'anno 2020, anziché all'anno 2019, giacché si tratta di spese sostenute dai reparti al termine della missione, quale fase di ricondizionamento di mezzi e uomini, ovvero ripristino delle dotazioni di attrezzature e mezzi, per le quali non è noto a priori l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate, giacché so-

stenute e liquidate alla fine della missione, in relazione al nuovo concetto di impiego contabile, nell'esercizio 2020;

preso atto delle schede tecniche depositate dal Governo durante l'esame del provvedimento e verificate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che devono intendersi integralmente sostitutive delle corrispondenti schede originariamente allegate al provvedimento medesimo;

valutata la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono ripartite tra le annualità 2019 e 2020 ai sensi della nuova disciplina contabile dianzi citata;

nel presupposto che le spese di cui si prevede l'imputazione contabile all'esercizio 2020 siano economicamente sostenute, non solo finanziariamente ma anche economicamente, nell'anno 2020 – con conseguenti identici effetti sul citato anno, sia in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, sia in termini di indebitamento netto – e che pertanto la loro indicazione nel presente schema di riparto risulti meramente indicativa, posto che le stesse potranno essere concretamente quantificate soltanto nell'esercizio 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

– all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sono ripartite», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

Plenaria**221^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PESCO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) rammenta che, nell'odierna seduta antimeridiana, è rimasto sospeso l'esame delle proposte emendative 1.0.2 (testo 2), per la quale occorre valutare gli effetti finanziari, 2.8, che pone a carico delle Regioni una serie di attività relative ai buoni mobilità, prevedendo l'avvalimento della So.ge.i. da parte del Ministero dell'ambiente, 2.0.2 (testo 2), in materia di telelavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, per il quale si richiede la relazione tecnica, nonché 5.0.1 (testo 3), sul quale si richiede sempre la relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sugli emendamenti accantonati e illustrati dalla relatrice è ancora in corso un'attività di approfondimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente PESCO dispone quindi di rinviare il seguito dell'esame al termine dell'Assemblea, orientativamente alle ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, con particolare riferimento al seguito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 19,30

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il sottosegretario MORASSUT formula una valutazione contraria sugli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2), per assenza di relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di effetti onerosi.

Sulla proposta 2.8, fa presente la necessità di individuare una riformulazione volta a superare le criticità di carattere finanziario, in assenza della quale la valutazione è contraria.

Da ultimo, sull'emendamento 5.0.1 (testo 3) esprime un avviso non ostativo condizionato alla riformulazione della clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) illustra la proposta 1.0.2 (testo 2), osservando come essa non determini oneri finanziari.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Martelli, chiede altresì di rivedere, in uno spirito di leale collaborazione, il parere sull'emendamento 4.0.35 (testo 2), riguardante il materiale depositato nei bacini fluviali e lacustri, stante la valenza ordinamentale della proposta, e la corrispondenza dell'emendamento con l'articolo 5, comma 4, del disegno di legge cosiddetto «salvare», approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e sul quale non erano state ravvisate criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE osserva che, su quest'ultimo emendamento, è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto non vi è sicurezza dell'assenza di oneri.

Si riserva, in ogni caso, di rivedere la valutazione in sede di parere per l'Assemblea.

La senatrice MORONESE (*M5S*), nel rappresentare che anche molti emendamenti presentati dai senatori di maggioranza abbiano avuto dalla Commissione bilancio un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, osserva che l'emendamento 4.0.35 (testo 2) non risulta comunque del tutto identico alla citata disposizione del disegno di legge «salvamarre».

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivedere il parere espresso sull'emendamento 4.0.35 (testo 2), prospettando una valutazione di semplice contrarietà, alla luce del carattere ordinamentale della proposta.

Il sottosegretario MORASSUT si sofferma sulle problematiche derivanti dalla implementazione dell'emendamento in esame, che richiede tempi adeguati.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva come l'emendamento 4.0.35 (testo 2) non presenti profili onerosi, potendosi quindi valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la valutazione formulata dal senatore Errani.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) rileva come la necessità della relazione tecnica sia condizionata dalla portata normativa e finanziaria dell'emendamento. Nel caso in esame, stante l'evidenza del carattere ordinamentale della proposta, non ha senso chiedere la relazione tecnica.

La senatrice PIRRO (*M5S*) fa presente che, in molti casi, è stata chiesta la relazione tecnica su emendamenti sia di maggioranza che di minoranza anche di carattere apparentemente ordinamentale.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) contesta il fatto che l'acquisizione della relazione tecnica sia condizionata dalla trasmissione da parte del Governo, dal momento che ciò determina una discriminazione nei confronti degli emendamenti dei Gruppi di opposizione. Ricorda, poi, che l'articolo 5, comma 4, del disegno di legge «salvamarre» fa riferimento sia ai fiumi che ai laghi, con una corrispondenza con l'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE ribadisce, sulla base degli elementi a disposizione, l'espressione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressa nella seduta antimeridiana, ferma restando la disponibilità ad un approfondimento e ad una eventuale revisione del parere per l'Assemblea.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) ribadisce come l'emendamento sia privo di oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati 1.0.2 (testo 2), 2.8, 2.0.2 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.2 (testo 2), 2.8 e 2.0.2 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

La Commissione approva la proposta del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 20 novembre 2019, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 18,30 alle ore 19,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 119)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La relatrice DRAGO (*M5S*) presenta un nuovo schema di osservazioni, con rilievo (*pubblicato in allegato*).

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di osservazioni presentato dalla relatrice.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, che si è appena concluso. Informa quindi che il giorno 27 novembre, alle ore 14, è prevista l'informativa del Ministro dell'economia in merito alla riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

Avverte inoltre che si è convenuto sulla proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di uno specifico affare relativo alle questioni inerenti la bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), contenuta nell'Atto n. 322, con riferimento agli aspetti di competenza, anche al fine di permettere alla Commissione di pronunciarsi con una risoluzione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia»,

premesso che

per consentire agli attuali vice ispettori di raggiungere, nel più breve tempo possibile, la qualifica di ispettore capo, sarebbe opportuno ridurre di altri due anni la tempistica per la promozione alla qualifica in oggetto. Tale intervento risulta necessario poiché il blocco dei concorsi per circa 20 anni per la promozione ad ispettore ha determinato un importante vuoto di organico nella predetta qualifica; la riduzione dei tempi di permanenza nella qualifica di ispettore verso quella da ispettore capo porterebbe anche ad una accelerazione di carriera degli attuali ispettori SUPS per la promozione a sostituto commissario;

sempre con riferimento alla Polizia di Stato, in relazione all'avanzamento di carriera dal ruolo di vice commissario ai ruoli superiori, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di avanzamento di carriera basati su criteri di merito maggiormente oggettivi, quali i titoli e gli anni di servizio unitamente allo svolgimento di prove psico-attitudinali, così come avviene nell'Arma dei Carabinieri ed in altre forze armate e di polizia o, in alternativa, prevedere nelle procedure concorsuali un incremento della percentuale, attualmente fissata al 20 per cento, di posti riservati agli interni, elevandola anche fino al 60 per cento;

occorrerebbe valutare l'opportunità, nell'arco del prossimo triennio 2020-2022, di prevedere nuove assunzioni nell'ambito delle forze che svolgono compiti di polizia giudiziaria, quali Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e i Carabinieri;

esprime osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento ai programmi di reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 26 maggio 2017, si sottolinea la circostanza che la previsione contenuta nel decreto legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, all'articolo 11, ha consentito, da un lato, di reclutare solo una quota del contingente di più di mille allievi, ma, al contempo, per ragioni legate alle risorse stanziare per il 2019, ha limitato il reclutamento di candidati

che hanno superato le prove, ma sono risultati nel 2019 – per il tempo trascorso – privi del requisito anagrafico (età non superiore a ventisei anni); appare pertanto necessario un intervento normativo, rimesso alla Commissione di merito, ma che sia di indirizzo anche in futuro per l'Esecutivo, che conservi l'efficacia della procedura concorsuale, a favore di tali soggetti, anche per non disperdere le risorse finanziarie impiegate per la procedura di selezione, tenute ferme le esigenze di immissione di un contingente adeguato ai fini dell'attività di tutela della sicurezza e di contrasto alla criminalità.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE PER LA
SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
«PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA» IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO
N. 244 (ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

indi del Presidente
PITTONI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,20
(sospensioni: dalle ore 15,30 alle ore 16,05)*

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GUIDO CRAINZ E DEL PROFESSOR GIUSEPPE VACCA IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 160 (PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE DELLA STORIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA DEL NOVECENTO E SULLA PRESENZA DELLA TRACCIA DI STORIA TRA LE PROVE DELL'ESAME DI MATURITÀ)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede, dopo l'audizione informale in merito all'affare assegnato sui percorsi didattici nelle scuole sulla storia, con particolare riferimento a quella del Novecento, e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell'esame di maturità (n. 160), è stata programmata l'attività della Commissione nella prossima settimana, nel corso della quale proseguiranno le audizioni già previste nell'ambito degli affari assegnati sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244) e sul volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245), nonché nell'ambito delle indagini conoscitive sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria e sull'impatto del digitale sugli studenti con particolare riferimento ai processi di apprendimento; proseguirà inoltre, in sede plenaria, lo svolgimento dell'affare assegnato n. 348, ove non concluso nella seduta odierna. È stato infine integrato il programma di audizioni informali da svolgere nell'ambito degli affari assegnati n. 160 e n. 244.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Su proposta della relatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame dell'affare assegnato in titolo a una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

105^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in data 5 novembre 2019, ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, volta a fare il punto sulla situazione attuale delle concessioni autostradali e sulle prospettive del settore.

Il programma dell'indagine potrebbe prevedere le audizioni dei seguenti soggetti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'economia e delle finanze; Presidenza del Consiglio dei ministri; Autorità di regolazione dei trasporti; Autorità garante della concorrenza e del mercato; ANAC; Banca d'Italia; ANSFISA; ANAS; AISCAT; Autostrade per l'Italia S.p.A.; eventuali altri soggetti concessionari; Corte dei conti; rappresentanti degli enti territoriali; associazioni di categoria; organizzazioni sindacali; esperti della materia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), nel valutare assolutamente opportuno che la Commissione dedichi uno specifico approfondimento a un tema di grande rilevanza di cui si è occupata a più riprese in passato, segnala che, oltre ad Autostrade per l'Italia s.p.a., sarebbe senz'altro necessario audire anche gli altri principali soggetti concessionari.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) esprime la posizione favorevole del Gruppo della Lega rispetto all'indagine conoscitiva in esame, che dovrebbe essere volta a individuare gli obblighi effettivi dei vari soggetti concessionari, gli *standard* qualitativi delle varie infrastrutture, gli strumenti di controllo a disposizione dello Stato. Il patrimonio informativo acquisito servirà a capire come risolvere le criticità del sistema e potrà rivelarsi utile anche in sede di rinnovo delle concessioni.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) concorda con la proposta di indagine conoscitiva, che servirà ad approfondire la conoscenza di un sistema molto complesso al fine di individuare i possibili miglioramenti. Si associa alla richiesta del senatore Cioffi di audire i principali soggetti concessionari.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) propone di approfondire anche casi particolarmente virtuosi, come quello dell'Autostrada del Brennero, che produce dividendi con i quali i soci, in gran parte enti territoriali, perseguono finalità di interesse pubblico, quale la manutenzione delle strade provinciali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), ad integrazione del suo precedente intervento, concorda con la proposta del senatore Corti, di approfondire come vengono distribuiti e impiegati gli utili, analizzando i piani economico-finanziari.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con le priorità emerse nel corso del dibattito e ritiene in particolare molto utile capire come vengono investiti gli utili, segnalando al riguardo che l'Autostrada del Brennero effettua investimenti molto significativi sulla manutenzione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritiene che l'indagine conoscitiva fornirà anche l'occasione per verificare le modalità di applicazione della disciplina degli affidamenti da parte dei concessionari.

Il PRESIDENTE propone dunque che gli sia conferito mandato a chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma concordato.

La Commissione conviene.

Proposta di indagine conoscitiva sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione elettronica e banda larga con tecnologia 5G

Il PRESIDENTE ricorda che nel predetto Ufficio di Presidenza del 5 novembre 2019 si è altresì convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Il programma dell'indagine potrebbe prevedere le audizioni dei seguenti soggetti: Ministero dello sviluppo economico e altre autorità e strutture governative competenti; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante della concorrenza e del mercato; operatori telefonici e delle telecomunicazioni; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; rappresentanti degli enti territoriali; associazioni di categoria e organizzazioni sindacali; esperti della materia.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che l'omologa Commissione della Camera dei deputati sta svolgendo una procedura informativa analoga a quella oggetto della proposta in titolo, della quale sarebbe opportuno attendere la conclusione. Si potrebbero dunque iniziare le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali testé deliberata e rinviare l'inizio della seconda indagine conoscitiva ad un momento successivo. Per il futuro, sarebbe poi possibile valutare lo svolgimento di indagini conoscitive congiunte con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che la IX Commissione della Camera dei deputati ha terminato lo svolgimento delle audizioni previste nel termine da ultimo prorogato del 15 novembre. Resta quindi la fase della predisposizione e approvazione del documento conclusivo.

Il senatore SANTILLO (*M5S*), alla luce della richiesta della senatrice Pergreffi, dichiara che nulla osta a rinviare la deliberazione dell'avvio dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi alla richiesta della senatrice Pergreffi, evidenzia che nell'indagine conoscitiva potrebbe anche essere audito il Ministero della salute.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) condivide l'opportunità di acquisire tutta la documentazione della Camera dei deputati prima di valutare l'avvio di una

nuova indagine. Quando sarà il momento, l'indagine conoscitiva potrà rappresentare anche la sede per tranquillizzare quei cittadini che temono un impatto delle nuove tecnologie sulla salute, considerato che i limiti delle emissioni in Italia sono i più restrittivi d'Europa.

Incidentalmente propone che la Commissione lavori pubblici, eventualmente insieme alla Commissione industria, individui le modalità più opportune per esaminare un tema di grandissima attualità e rilevanza, che è quello dell'intelligenza artificiale.

Il PRESIDENTE osserva che l'impatto dell'intelligenza artificiale su materie di competenza della Commissione – quali ad esempio il trasporto e la sicurezza stradale – potrà essere valutato in occasione dell'esame di provvedimenti specifici, quale quello di riforma del Codice della strada che la Camera dei deputati dovrebbe licenziare a breve e trasmettere al Senato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) afferma che il tema dell'intelligenza artificiale è molto ampio e ha effetti potenzialmente enormi e il Senato dovrebbe trovare il modo per occuparsene compiutamente. Si potrebbe pensare anche a delle mozioni in Aula, ma sarebbe meglio svolgere un'attività istruttoria in Commissione.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) concorda che si tratti di un tema molto delicato, che presenta anche una serie di importanti risvolti etici, e che sarebbe quindi importante definire chiaramente l'oggetto di indagine e i relativi strumenti.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia l'esame della proposta di indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 19 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 338 (PROBLEMATICHE DEL SETTORE DELL'APICOLTURA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE AGRION E DEL SETTORE FITOSANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 147 (AFFARE SUL FENOMENO DELLA COSIDDETTA «MORIA DEL KIWI»)

Plenaria**84^a Seduta**

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame della questione e che successivamente si è svolto un ampio ciclo di audizioni, conclusosi il 29 ottobre 2019.

Cede quindi la parola alla relatrice senatrice Fattori che ha predisposto una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio della Commissione.

La senatrice FATTORI (*Misto*) illustra una proposta di risoluzione (*pubblicata in allegato*).

Ricorda che la questione delle nuove biotecnologie era già stata avviata nel corso della scorsa legislatura; auspica inoltre che, trattandosi di un tema trasversale che ha riscosso l'interesse di tutti i membri della Commissione, possa essere approvato un documento all'unanimità. Si dichiara sin da ora disponibile a valutare i contributi che potranno pervenire dagli altri membri della Commissione.

Il presidente VALLARDI ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, anche al fine di consentire ai membri della Commissione il necessario approfondimento sulla proposta della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame della questione in oggetto.

Successivamente si è svolto un ampio ciclo di audizioni protrattosi sino al 3 luglio 2019, che ha visto intervenire in Commissione i rappresentanti nazionali e regionali dell'ANBI (associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari).

Chiede pertanto al relatore Trentacoste se possa considerarsi conclusa la fase di audizioni e, in caso affermativo, se sia possibile predisporre una bozza di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) fa presente che, essendosi recentemente confrontato con alcune sigle sindacali del settore, riterrebbe opportuno organizzare un'ulteriore audizione in modo tale da poter acquisire il punto di vista dei lavoratori dei consorzi di bonifica.

Il presidente VALLARDI ritiene di poter accedere alla proposta del relatore in modo tale che la Commissione possa successivamente avviarsi verso la conclusione dell'affare assegnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 147 (affare sul fenomeno della cosiddetta «moria del kiwi»), di rappresentanti della Fondazione Agrion e del Settore fitosanitario della regione Piemonte, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell’agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l’utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l’avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA in vitro ha consentito di generare, a partire dagli anni ’80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: *a*) piante transgeniche, derivanti dall’inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; *b*) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo «donatore» della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa – con tutti i problemi sulla salute umana e sull’ambiente che questo può provocare – nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mante-

neppure tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: *a)* sostituire una singola base; *b)* aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; *c)* aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: *c1)* un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; *c2)* un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; *c3)* un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi *a)* e *b)* gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi *c2)*;

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine «Organismo Geneticamente Modificato» (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione «una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1» della direttiva stessa, il quale include: *a)* tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; *b)* tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; *c)* fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che «le tec-

niche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali»;

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che «fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche»;

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26-ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: «Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione»;

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, «di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin», di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *ge-*

nome editing, e che sono state sviluppate dopo l’emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che «i rischi per l’ambiente o la salute umana legati all’impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un’interpretazione della deroga contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a quest’ultima, che escludesse dall’ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare». Veniva altresì stabilito che «l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e – l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza»;

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall’uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell’obsolescenza dell’attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (UE) 2019/1904 del consiglio dell’8 novembre 2019 «che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 con-

cernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio»;

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (*Scientific Advice Mechanism High Level Group* – Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che «[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico.» Inoltre, «[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio.» E ancora «[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire»;

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul genome editing (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso – da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati – alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà

dare prova di: *a*) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; *b*) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, «Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica». Ai sensi del comma 2 del detto articolo, «la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente»;

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (NBT), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana decreto ministeriale 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana decreto ministeriale 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana decreto ministeriale 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al SIAN, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa UE in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le NBT va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria**132^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2019) 620 definitivo)**(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, ricorda che, non essendovi rilievi critici in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, l'esame della proposta di decisione prosegue nella sede consultiva, per l'espressione di un parere sulla proposta nel suo complesso alla Commissione di merito.

Presenta, quindi, uno schema di parere favorevole, in cui ricorda che la proposta di decisione è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2027, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), istituita con la decisione n. 573/2014/UE, che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2020.

Dopo aver ricordato che la base giuridica è l'articolo 149 del TFUE, il relatore evidenzia che la proposta di decisione, oltre a estendere la durata della rete europea SPI per un ulteriore settennato, delinea, altresì, gli obiettivi della rete medesima allo scopo di contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, rafforzando tra l'altro la cooperazione tra gli attori del mercato del lavoro europeo, inclusi tutti i prestatori di servizi per l'impiego (non solo pubblici), le agenzie dell'UE nei settori dell'occupazione, delle politiche sociali, dell'istruzione e della formazione, le parti sociali, i sindacati, le organizzazioni di rappresentanza dei disoccupati, le ONG che operano nel campo dell'occupazione e le autorità regionali e locali.

In particolare, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego si inserisce pienamente nel sostegno attivo all'occupazione, rilevabile nel principio 4 delle priorità del pilastro europeo dei diritti sociali di cui alla comunicazione COM(2017) 250, il cui rafforzamento rientra tra le linee programmatiche prioritarie esposte dalla Presidente designata della Commissione europea Ursula Von Der Leyen davanti al Parlamento europeo il 16 luglio 2019.

Ritenuto, quindi, che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come tra l'altro emerge dall'esame degli altri parlamenti nazionali, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene utile un'analisi comparativa tra i servizi per l'impiego dei diversi Paesi dell'UE e sottolinea l'opportunità che questi siano impegnati anche in una risoluta lotta contro il lavoro sommerso che, oltre a sfuggire al fisco, spesso comporta forme di sfruttamento del lavoro.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) esprime l'auspicio che la rete europea dei servizi per l'impiego, oltre a prorogare le procedure di cooperazione tra Stati membri e lo scambio di buone pratiche, possa essere destinata anche a rispondere agli altri aspetti del Pilastro sociale, inerenti alle pari opportunità, all'accesso al mercato del lavoro, alle condizioni di lavoro eque, alla protezione sociale e all'inclusione. Ritiene, infatti, che l'Unione europea, per essere vicina e utile ai cittadini, debba rafforzare gli strumenti che sono gestiti direttamente dalle Istituzioni europee.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) richiama un recente rapporto sui centri per l'impiego, da cui risulta che le carenze nel nostro Paese sono dovute sia all'eterogeneità delle diverse gestioni di competenza regionale, sia alla scarsa entità delle risorse investite, che si traduce anche in una loro scarsa efficienza in termini di tempo nell'erogazione del servizio stesso.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ribadisce che, attualmente, la competenza dell'Unione si limita a dare un sostegno alle politiche messe in atto dagli Stati membri. In tal senso, la proposta di decisione è finalizzata unicamente a riconfermare per altri sette anni la rete di collaborazione tra i centri per l'impiego dei diversi Paesi.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Comunicazioni del Presidente sulla riunione della LXII COSAC (Helsinki, 1°-3 dicembre 2019)**

Il PRESIDENTE comunica che i giorni 1, 2 e 3 dicembre si svolgerà a Helsinki la consueta riunione semestrale della COSAC, organismo europeo composto dalle Commissioni affari europei dei parlamenti nazionali dell'Unione e del Parlamento europeo, alla quale parteciperà insieme con le senatrici Ricciardi e Masini.

I lavori saranno articolati secondo un programma che prevede la trattazione dei temi relativi al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ai diritti fondamentali e lo stato di diritto, alla strategia per il clima dell'Europa e alla Brexit.

Nel corso della riunione sarà esaminato un documento di conclusioni predisposto dalla presidenza finlandese e a cui le delegazioni potranno apportare miglioramenti. In questo contesto, comunica la sua intenzione di proporre l'impegno per l'Unione europea a un programma di investimenti «Green» nel prossimo decennio, in linea con le indicazioni della nuova Commissione europea, e a considerare questi investimenti nella flessibilità permessa dalle regole europee vigenti.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, come annunciato dal Ministro Amendola nel corso dell'audizione di giovedì scorso, si sta lavorando per una missione di due giorni a Bruxelles nelle prossime settimane, al fine di promuovere il dialogo tra Parlamento, Governo e parlamentari europei italiani. Data l'importanza della missione, lo stesso Ministro ha raccomandato la più ampia partecipazione possibile delle due Commissioni affari europei di Senato e Camera.

La Commissione prende atto.

Il senatore FAZZOLARI (*Fdi*) richiama l'attenzione sui lavori in corso in sede europea relativi alla revisione del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), per chiedere se sia disponibile una traduzione in italiano della bozza di riforma, disponibile agli atti del Senato solo in lingua inglese.

Evidenzia come il testo della riforma presenti significative problematiche per quanto concerne l'Italia, che sarebbe chiamata a versare cospicui contributi al MES senza possibilità di poterne poi usufruire senza condizionalità in caso di necessità. Per i paesi che hanno criticità nel rispetto

del patto di stabilità e crescita sono, infatti, previsti finanziamenti, ma con una forte compromissione della sovranità nazionale.

Posto che l'Eurogruppo del 14 giugno avrebbe concordato queste modifiche, chiede che il Governo fornisca i chiarimenti necessari sulla posizione assunta in quella sede e sui successivi passaggi procedurali.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) si associa alle considerazioni e richieste formulate dal senatore Fazzolari.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver rivolto al ministro Amendola, in audizione la scorsa settimana, la domanda sulla posizione italiana in merito ai lavori di revisione del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità. Nel rammentare che nei giorni scorsi il professor Giampaolo Galli è stato audito in merito alla Camera dei deputati, chiede che il Ministro Amendola venga a riferire in Commissione a tale riguardo.

Il PRESIDENTE, nel confermare che la bozza di revisione del Trattato sul MES è disponibile agli atti del Senato solo in lingua inglese (Atto n. 322), assicura che si farà carico delle richieste dei senatori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COM(2019) 620 definitivo**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di decisione è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2027, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), istituita con la decisione n. 573/2014/UE, che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2020

considerato, in particolare, che:

– la proposta viene adottata ai sensi dell'articolo 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota;

– oltre a estendere la durata della rete europea SPI per un ulteriore settennato, la proposta di decisione delinea, altresì, gli obiettivi della rete medesima allo scopo di contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, rafforzando tra l'altro la cooperazione tra gli attori del mercato del lavoro europeo inclusi tutti i prestatori di servizi per l'impiego (non solo pubblici), le agenzie dell'UE nei settori dell'occupazione, delle politiche sociali, dell'istruzione e della formazione, le parti sociali, i sindacati, le organizzazioni di rappresentanza dei disoccupati, le ONG che operano nel campo dell'occupazione e le autorità regionali e locali;

– la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego si inserisce a pieno nel sostegno attivo all'occupazione, rilevabile nel principio 4 delle priorità del pilastro europeo dei diritti sociali di cui alla comunicazione COM(2017) 250 – SWD(2017) 201, il cui rafforzamento rientra tra le linee programmatiche prioritarie esposte dalla Presidente designata della Commissione europea Ursula Von Der Leyen davanti al Parlamento europeo il 16 luglio 2019;

valutato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come tra l'altro emerge dall'esame degli altri Parlamenti nazionali,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria

22^a Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Laurence Hart, direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo, e Gilda Violato, esperta sul tema della tratta e degli sbarchi, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Laurence Hart, direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo, e di Gilda Violato, esperta sul tema della tratta e degli sbarchi, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sul fenomeno della tratta

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

La presidente PUCCIARELLI, in apertura di seduta, prima di dare la parola ai rappresentanti dell'OIM, ricorda che questa stessa mattina al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ella ha preso parte insieme al senatore Fede, vicepresidente della Commissione, alla presentazione del *vademecum* per gli italiani detenuti all'estero; trattandosi di una richiesta espressamente contenuta nella risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso 16 luglio, va considerato come un piccolo ma importante successo della Commissione stessa. Ricorda inoltre che domani la Commissione ascolterà il Sottosegretario agli affari esteri Di Stefano sull'andamento della verifica periodica dei diritti umani condotta dal Consiglio delle Nazioni Unite di Ginevra.

Il dottor Laurence HART, direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ha inizialmente sottolineato come il fenomeno della tratta sia per lo più un fenomeno nascosto e quindi difficilmente analizzato poiché i dati in merito sono difficili da raccogliere. Laddove esiste un interesse da parte di istituzioni, forze dell'ordine e organizzazioni internazionali e non, il fenomeno emerge e viene affrontato, come accade in Europa, mentre in altri contesti, come ad esempio il sud est asiatico, dove pure il fenomeno esiste, la mancanza di dati lo rende invisibile. Fondamentale in questo senso è la collaborazione tra i diversi soggetti che del fenomeno si occupano: procure, forze dell'ordine, Ministeri e tutti gli attori coinvolti nella gestione dei flussi migratori e nel contrasto alla tratta. L'OIM in questi anni ha portato avanti una serie di attività a tutela delle vittime in arrivo via mare e collaborato con i diversi attori coinvolti nel contrasto al fenomeno, secondo un approccio multilivello. Il momento dello sbarco è delicatissimo perché è in quel momento che operatori, mediatori, agenti riescono a cogliere i primi indicatori di vulnerabilità e individuare le possibili vittime di tratta. Dopo un colloquio più mirato, il passaggio successivo è la segnalazione a prefettura, procura, rete nazionale anti-tratta e servizi sociali. Il progetto ADITUS, finanziato con i fondi europei, dà la misura del tipo di intervento da parte dell'OIM e dei risultati ottenuti soprattutto in termini di indicatori utili a individuare le potenziali vittime: è emerso che circa l'80 per cento delle donne e ragazze nigeriane sbarcate in Italia sono vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. È stata poi redatta

una lista di indicatori per identificare potenziali vittime attraverso la rotta del Mar Mediterraneo centrale, tenendo presente che gli indicatori non sono statici ma seguono quanto osservato durante le attività di assistenza ai migranti presso i luoghi di sbarco. Il progetto ha rafforzato l'attività di *capacity building* sui temi della tratta e del grave sfruttamento rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, delle prefetture e delle forze dell'ordine di tutto il territorio nazionale, l'attività di monitoraggio delle condizioni di accoglienza e trattenimento e segnalazione di casi vulnerabili e l'attività di supporto ai centri per minori stranieri non accompagnati finanziati dal Fondo FAMI con attività di contrasto alla tratta e grave sfruttamento.

La recente diminuzione di arrivi via mare ha sicuramente comportato anche un calo di arrivi di vittime di tratta attraverso il Mediterraneo centrale, ma ciò non vuol dire che il fenomeno sia per questo meno rilevante. Un grande numero di vittime di tratta si trova con ogni probabilità bloccato in Libia. Esiste inoltre il timore reale che siano molte le vittime portate in Europa attraverso vie alternative alla traversata via mare. Così come successo in passato, se una rotta diventa più complicata, i trafficanti ne usano un'altra e il sospetto è che molte ragazze siano fatte entrare in Europa secondo modalità meno visibili degli sbarchi ma ugualmente efficaci.

Negli ultimi anni i numeri relativi agli arrivi via mare dei migranti indicano la diminuzione di presenze di donne nigeriane e l'aumento di donne provenienti dalla Costa d'Avorio (dall'8 per cento sul totale di ivoriani sbarcati nel 2015 al 46 per cento nel 2019), come analizzato in un recente rapporto OIM: il fenomeno è il frutto di dinamiche principalmente riconducibili al fenomeno al contesto socioeconomico, educativo e familiare da cui esse provengono. Il contesto di grave fragilità sociale che caratterizza la Costa d'Avorio espone sensibilmente fasce deboli della popolazione al rischio di divenire vittime di tratta a scopi di sfruttamento lavorativo, domestico e sessuale, soprattutto in Tunisia e in Libia. I profili delle ragazze che arrivano in Italia e l'analisi dell'OIM permettono di tracciare i contorni dello schema sottostante al fenomeno della tratta di ragazze e di donne di nazionalità ivoriana. Vi è innanzitutto l'esistenza di una rete di connazionali inserita in un più ampio circuito criminale di trafficanti. I reclutatori, spesso membri della rete di conoscenze dirette della vittima assicurando alla vittima una futura occasione d'impiego tramite la quale ottenere la remunerazione necessaria alla riparazione del debito. All'arrivo in Tunisia (o Libia) diventano vittime di schiavitù domestica e subiscono abusi sessuali, maltrattamenti, violenza e deprivazione della libertà personale. Dopo l'attraversamento del Mediterraneo organizzato e pagato dai trafficanti, prende avvio una seconda fase di Sfruttamento in Italia e/o Europa, c.d. *re-trafficking*. In molti casi, infatti, le vittime si ritrovano ad affidarsi nuovamente a figure e dinamiche che emulano quelle della prima fase del viaggio, quali il reclutamento, il trasporto, l'impiego di metodi coercitivi come l'inganno, la promessa di vantaggi economici, l'approfittamento della situazione di vulnerabilità della vittima.

Il sistema nazionale di protezione delle vittime di tratta, disegnato nel 2014 da un impianto legislativo efficace e avanzato, prevede: il Piano Nazionale Antitratta, la Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio (DPO) e il Fondo Nazionale Antitratta. Nel 2016 è stato inoltre approvato il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime (DPCM, 16 maggio 2016) che permette di assicurare un alloggio adeguato, cure mediche, assistenza e integrazione sociale alle vittime di tratta identificate e riferite al programma. Il numero complessivo di posti disponibili negli alloggi per le vittime di tratta si è finora rivelato insufficiente a fronteggiare negli ultimi anni le richieste di accoglienza per le vittime di tratta identificate dall'OIM nei punti di sbarco. Oggi la pressione sul sistema si è allentata, ma rimane carente il numero dei posti in accoglienza per le vittime minori. Un altro limite emerso è che spesso le vittime di tratta vengono spesso alloggiate presso strutture di accoglienza per richiedenti asilo dove però non viene garantita la sicurezza delle vittime, che spesso si allontanano per raggiungere i trafficanti e ricadere della rete dello sfruttamento.

La senatrice FEDELI (*PD*) chiede in che modo l'Italia stia applicando le indicazioni europee riguardanti le differenze di genere con riferimento all'accoglienza. Chiede inoltre quale sia l'importanza data dall'OIM alla mediazione culturale e, avendo ella stessa presentato con alcuni colleghi un emendamento volto ad aumentare il fondo antitratta, una valutazione sulla consistenza di tale fondo.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) domanda ulteriori indicazioni riguardo alla possibilità di accedere dell'OIM ai centri per migranti in Libia ed un approfondimento rispetto ai rimpatri che partono dal Niger.

La senatrice FATTORI (*Misto*) domanda se vi siano ulteriori elementi di valutazione in ordine alla diminuzione delle donne nigeriane vittime di tratta e se vi sia una analisi riguardante i flussi di denaro legati al *business* criminale della tratta e in che modo tali flussi possano avere incidenza sulle politiche.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), rilevando che le per le persone vittima di tratta, dopo l'arrivo e l'identificazione, vi è un problema molto serio di accoglienza, chiede se vi siano statistiche che riguardano la tratta finalizzata al prelievo di organi.

La senatrice CRAXI (*FI-BP*), collegandosi alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Binetti, chiede se siano realmente efficaci le politiche volte a favorire l'integrazione delle persone vittime di tratta.

La presidente PUCCIARELLI chiede da un lato se vi siano statistiche relative ai minori non accompagnati vittime di tratta; dall'altro una valu-

tazione complessiva della efficacia degli strumenti di contrasto alla tratta previsti dall'ordinamento italiano.

Il dottor HART, nel sottolineare l'importanza della mediazione culturale, rileva che la legislazione italiana è complessivamente soddisfacente ma che occorre porre grande attenzione al tema della sua implementazione. Quanto agli accessi ai centri per migranti in Libia, per questioni di sicurezza è limitata sia nella durata sia rispetto al volume dell'assistenza che l'OIM può fornire. Nel promettere che al più presto farà giungere dati più precisi sui rimpatri dal Niger, rileva che un monitoraggio va condotto anche sulle comunità di provenienza, posto che il rientro delle persone vittime di tratta può essere motivo di rischio se tali comunità sono colluse. Peraltro, il fatto che il fenomeno della tratta sia fonte di reddito per chi ne è vittima può rappresentare un freno alle denunce e quindi costituire un ostacolo alle attività di contrasto. Rispetto ai flussi di denaro legati alla tratta sono dati prevalentemente a disposizione dell'autorità giudiziaria che conduce le inchieste.

La dottoressa Gilda VIOLATO, esperta sul tema della tratta e degli sbarchi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, osserva che l'OIM segue con attenzione l'attività della cabina di regia antitratta prevista dall'ordinamento, anche perché da essa possono nascere spunti per azioni efficaci di contrasto. Ricorda peraltro che l'accoglienza, in questo contesto, rappresenta un passaggio indispensabile per giungere alla protezione delle vittime di tratta.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) chiede in che forma avvenga concretamente l'integrazione delle persone vittime di tratta rilevando che il numero delle vittime, se fosse particolarmente elevato, potrebbe limitare la possibilità di una effettiva integrazione.

La senatrice VANIN (*M5S*) domanda se vi sono statistiche che riguardano le vittime suddivise per fasce d'età e se esistano progetti che coinvolgono le comunità cui esse appartengono.

Il dottor HART, nel ricordare che le leggi italiane e le convenzioni internazionali obbligano il nostro Paese ad accoglienza e protezione, sottolinea che gli arrivi non avvengono tutti via mare ma possono anche seguire rotte aeree.

La dottoressa VIOLATO ricorda l'attività svolta dall'OIM per informare sui rischi collegati alla tratta anche rispetto alla salute. Quanto alle statistiche per fasce di età, assicura che fornirà elementi al riguardo, rilevando che, in linea di massima, le ragazze nigeriane dichiarano un'età più alta rispetto alle giovani di altri paesi.

Il dottor HART sottolinea che il rientro nei paesi d'origine è spesso impedito dal fatto che talvolta le famiglie e le comunità possono essere coinvolte nel fenomeno della tratta.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) commenta che questo è un elemento di grande importanza, sottolinea che le donne vittime di tratta, in taluni casi, se rientrano possono rischiare lo stigma e l'isolamento.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il dottor Hart e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico

(Seguito dell'audizione e conclusione)

Prosegue l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, iniziata nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, nel salutare e ringraziare il Ministro Patuanelli, invita a intervenire i Commissari che intendono avanzare quesiti e considerazioni.

Intervengono per porre quesiti il senatore AIROLA (M5S), la senatrice RICCIARDI (M5S), i deputati FORNARO (LEU) e GIACOMELLI (PD), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), la senatrice MANTOVANI (M5S), la deputata FLATI (M5S), i deputati ANZALDI (IV) e MULÈ (FI) e la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az).

Il ministro PATUANELLI svolge quindi la replica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara chiusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI avrà luogo presumibilmente martedì 26 novembre dalle ore 12,30 alle ore 14.

Informa inoltre di aver ricevuto ieri da parte del Segretario generale Cisl una lettera con cui pone all'attenzione della Commissione la condotta, ad avviso della Cisl, parziale di alcune trasmissioni di approfondimento della RAI, in particolare di Rai Tre, nelle quali negli ultimi tempi sono stati invitati esclusivamente dirigenti di una sola sigla sindacale su temi come l'emergenza lavoro e l'attualità sociale.

Nel reputare opportuna una verifica su quanto reso noto dal Segretario generale della Cisl, ritiene utile sottoporre la questione segnalata dalla Cisl all'attenzione dell'Amministratore delegato del CdA RAI al quale invierà una specifica richiesta informativa.

Il deputato ANZALDI (IV) coglie l'occasione per segnalare che insieme alla deputata Cantone ha investito della questione l'AGCOM.

Il PRESIDENTE preannuncia infine che nelle prossime sedute potrà essere esaminata la delibera in materia di tribune politiche e trasmissioni elettorali per le elezioni che avranno luogo nelle regioni Calabria ed Emilia Romagna.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 131/748, n. 135/757 e n. 136/759), per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 11,25.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(N. 131/748, N.135/757 E N. 136/759)*

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

nel Tg1 della notte del 27 ottobre scorso, nel corso dello spazio dedicato alle elezioni regionali dell'Umbria, è stata diffusa una grafica che riportava una proiezione dei dati elettorali delle ore 00.35, con una copertura del campione del 43 per cento, in cui a Fratelli d'Italia si attribuiva il 4 per cento dei voti;

si è trattato di un errore clamoroso e grave visto che a quell'ora la lista era in realtà accreditata dalla proiezione oltre l'11 per cento dei consensi;

le precisazioni del giornalista in collegamento, non accompagnate da una correzione della grafica trasmessa, non hanno potuto rimediare alla diffusione di un'informazione errata e penalizzante per Fratelli d'Italia,

si chiede di sapere:

sulla base di quali dati sia stata comunicata una proiezione che accreditava Fratelli d'Italia al 4 per cento dei consensi, a fronte di un dato corretto che superava il 10 per cento nonché del 10,4 per cento di voti poi effettivamente conseguiti;

quali misure siano state adottate nei confronti dei responsabili della diffusione attraverso la principale testata giornalistica del servizio pubblico radiotelevisivo di un'informazione palesemente errata e fuorviante.

(131/748)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, occorre fare alcune precisazioni.*

In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che la Direzione Marketing della Rai è responsabile – per la maggior parte degli eventi elettorali – del flusso di dati prodotti dagli istituti prescelti per il monitoraggio statistico (exit-poll e proiezioni) e tale responsabilità investe sia la validità dei numeri rilasciati, sia la correttezza dei tempi di rilascio rispetto alle esigenze editoriali. Il passaggio in grafica dei dati è invece sotto la responsabilità del CPTV Roma per le trasmissioni di Rete e della direzione Produzione per quanto concerne i TG.

Tutto ciò premesso si evidenzia che nella serata di domenica 27 ottobre, a chiusura delle urne per le elezioni regionali in Umbria, non es-

sendo stati attivati programmi di Rete, la grafica è stata realizzata sotto la responsabilità di Produzione News e delle Testate coinvolte.

Il rilascio delle proiezioni delle singole liste a sostegno dei candidati è avvenuto a partire dalle ore 23:50 circa e la stima per Fratelli d'Italia è stata sempre maggiore o uguale al 10%, quindi sostanzialmente corretta, al netto dell'errore statistico legato alla natura del dato che è una stima.

Verificando le immagini del Tg1, il cartello grafico andato in onda alle 01:18 circa presenta effettivamente una serie di errori: non solo a Fratelli d'Italia viene attribuito un valore del 4,0% invece del 10,0%, ma il totale delle percentuali delle singole liste non è pari a 100, come ovviamente dovrebbe. In voce, tuttavia, il giornalista ha letto i dati corretti. Si è trattato quindi di un errore nell'inserimento dei dati nel cartello grafico andato in onda per alcuni secondi.

Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che la Rai ha dato massima copertura all'evento elettorale in questione e ha fornito ai cittadini informazioni basate sia su exit poli che su proiezioni, mettendo in campo tutti i mezzi che vengono impiegati per i grandi eventi elettorali.

Da ultimo si evidenzia che i due speciali tv dedicati alle elezioni in Umbria e realizzati da Tg3 e TgR hanno veicolato una sequenza di due exit-poll sui candidati, cinque proiezioni sui candidati e quattro proiezioni sulle liste, in cui è stata data chiara e corretta evidenza dei risultati di Fratelli d'Italia, così come delle altre principali forze politiche.

AIROLA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. –
Premesso che:

si è appena conclusa la prima tappa del percorso di selezione musicale, destinato ai cantanti emergenti, per accedere alla sezione giovani del concorso canoro 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo organizzato e trasmesso dalla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.;

il regolamento del 17 settembre 2019 prevede una prima fase di selezione attraverso l'ascolto e la valutazione, da parte di una commissione musicale, di tutti i brani pervenuti all'organizzazione del Festival entro le ore 18:00 del giorno 16 ottobre 2019;

sono stati presentati dalle diverse case discografiche 842 brani con relative schede degli artisti, audio, video e testo della canzone, nonché breve presentazione dell'artista e progetto artistico, con conseguente decisione di alzare il numero dei partecipanti alla fase successiva da 60 a 65;

la divisione delle 65 potenziali «nuove proposte» vede 52 singoli (6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi. Il Centro Italia è in testa con 23 partecipanti, Sud e Nord seguono a pari merito con 21 canzoni-artisti;

la Commissione Musicale presieduta da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, è composta anche da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis;

tra i sessantacinque cantanti che hanno superato la selezione, sette provengono da Amici di Maria De Filippi, sei da X Factor (tra cui Leo Gassman, figlio dell'attore Alessandro), tre da The Voice ed una da Tu

Si Que Vales (c'è anche il cantautore Filo Vals, figlio del produttore Pietro Valsecchi).

Considerato inoltre che:

appare oggettivamente impossibile immaginare che una commissione di sole 5 persone abbia potuto ascoltare e vedere circa 850 brani in soli tre giorni lavorativi;

a ben vedere infatti, anche nel caso in cui la predetta Commissione avesse suddiviso i brani assegnandone 150 a ciascun membro, con una media di quattro minuti a brano, sarebbero occorsi 6000 minuti per l'audio più altri 6000 minuti per i video, equivalenti ad almeno 200 ore per giurato, per un totale minimo di 8 giorni lavorativi.

Si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, sia intenzione dell'azienda intervenire per annullare questa selezione fortemente discriminatoria nei confronti delle donne che, pur rappresentando circa il cinquanta per cento degli artisti in gara, non hanno avuto alcuna considerazione in questa scelta palesemente esercitata in favore degli uomini;

se, quantomeno, la Rai intenda esercitare le proprie prerogative istituzionali al fine di ottenere un'indagine puntuale in grado di chiarire in maniera chiara e definitiva le modalità di ascolto, da parte della commissione musicale, dei circa 850 brani in concorso in un tempo così breve, accertando conseguentemente la diligenza da parte dei cinque membri chiamati al compito di valutazione e scelta;

se, infine, la Rai intenda accertare eventuali responsabilità nei confronti di coloro che abbiano commesso irregolarità a danno di numerosissimi giovani talenti già provati da un investimento importante necessario per la partecipazione al concorso, ed oggi delusi dalla totale mancanza di trasparenza di questa selezione pubblica organizzata e gestita dal principale ente televisivo italiano.

(135/757)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre innanzi tutto specificare che la selezione di «Sanremo Giovani» riguarda i giovani artisti che, superate le semifinali nel corso del programma Italia Sì – in onda su Rai 1 tra il 16 novembre e il 7 dicembre – accederanno alla finale del concorso prevista il 19 dicembre (diretta prime time su Rai 1). Dalla finale usciranno le cosiddette «nuove proposte», che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020.

Per quanto riguarda la decisione della commissione musicale presieduta da Amadeus di passare da 60 a 65 selezionati, tale incremento è semplicemente legato al fatto che è pervenuto un cospicuo numero di proposte di ottima qualità artistica.

Sul tema dello sbilanciamento tra cast artistico maschile e femminile a favore degli uomini, questione che è stata un elemento ricorrente negli ultimi anni di Festival, si sottolinea che la scelta dei brani (quindi dei

loro esecutori) è avvenuta utilizzando come unico criterio il giudizio della commissione sulla qualità del testo e della musica dei pezzi ascoltati. Naturalmente, nessun altro metodo di valutazione è stato considerato e tanto meno quello relativo al genere degli esecutori.

Infine, sull'attività di ascolto e selezione della commissione musicale, occorre chiarire che ogni membro ha individualmente ascoltato e votato tutti gli 842 brani dei candidati iscritti, attraverso la piattaforma digitale sulla quale sono stati progressivamente caricati i brani tra il 17 settembre e il 17 ottobre.

Ogni membro della commissione musicale ha avuto accesso autonomamente alla piattaforma e ha così svolto tutte le funzioni derivanti dal ruolo nel corso di un intero mese.

La commissione musicale ha avuto quindi a disposizione 3 giorni per esaminare i dati risultanti dalla somma dei voti di ciascun commissario, prima del confronto e della valutazione assembleare, che è avvenuta il 21 ottobre e che ha decretato i 65 selezionati per le audizioni del 3 novembre.

FORNARO. – Al Presidente e All'amministratore delegato della RAI.
– Premesso che:

Il catalogo multimediale delle Teche Rai, divenuto operativo nel novembre 1999, è l'archivio che custodisce il patrimonio digitalizzato dei programmi radiotelevisivi della Rai. Dall'inizio della sua attività, l'alimentazione del catalogo è stata esternalizzata, mentre il mero controllo della qualità è rimasto riservato alla struttura Rai Teche.

Il catalogo multimediale assolve soprattutto una funzione produttiva interna alla Rai: dalla realizzazione dei servizi di telegiornali e giornali radio (grazie alla disponibilità immediata di materiale di repertorio), alla produzione di programmi costruiti interamente con brani d'archivio, dall'alimentazione dei palinsesti dei canali tematici, alla realizzazione di documentari, fino alla commercializzazione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione delle immagini sportive attraverso accordi stipulati da Teche con le società calcistiche, invalsa sino al 2014 (dal 2015 i diritti li gestisce RAI Com). Il complesso degli obiettivi suddetti implica che l'attività di documentazione e catalogazione multimediale del materiale Rai abbia cadenza quotidiana.

L'esternalizzazione del servizio di documentazione multimediale è messa in opera dalla Rai tramite gare d'appalto il cui criterio di aggiudicazione è dettato in via esclusiva dal maggior ribasso del prezzo di offerta, finendo per assimilare i lavoratori al rango di semplici addetti a una catena di montaggio.

A fronte dei requisiti professionali stabiliti dai capitoli tecnici, il personale impiegato dalle ditte aggiudicatarie è sempre lo stesso: l'esperienza richiesta di almeno 24 mesi in attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali (estesa a 5 anni per i non laureati nell'appalto in corso d'opera) porta il fornitore a

rivolgersi almeno ad una parte del personale in esercizio nell'appalto precedente a quello aggiudicato, senza tuttavia avere obblighi di sorta sulla continuità formale della prestazione.

L'esito complessivo, per una platea di lavoratori con più di dieci anni di esperienza, è quello di eseguire negli anni l'identica prestazione per il medesimo committente pubblico – documentare e catalogare i programmi Rai per le Teche Rai – alle dipendenze di diverse società e sulla base di contratti, normative di riferimento e retribuzioni tutte differenti.

Per circa 16 anni, dal luglio 2002 al maggio 2018, il personale è stato sistematicamente inquadrato con contratti di co.co.co e co.co.pro. e retribuito a cottimo puro, avendo come CCNL di riferimento il Multiservizi. I lavoratori attualmente in attività sono in parte in somministrazione presso il fornitore con il CCNL del CED (Centro Elaborazione Dati), a tempo determinato e in regime di *part-time*; in altra parte sono assunti presso un altro fornitore con il CCNL del Commercio e sempre a tempo determinato; in altra parte ancora lavorano con contratti co.co.pro e con ritenute d'acconto.

Si chiede di sapere:

Quale posizione intenda assumere la Rai su tale categoria di lavoratori, di essenziale importanza per l'implementazione della memoria storica della Rai, sulla gestione dell'affidamento del sistema di archiviazione e sull'esecuzione stessa dell'appalto.

Se non ritengano necessario che venga condotta una puntuale verifica di legittimità per appurare eventuali violazioni delle norme sugli affidamenti dei concessionari del servizio pubblico, tenuto conto che gli unici interni che attualmente svolgono attività di documentazione e catalogazione dei programmi Rai sono i giornalisti delle redazioni della TGR di quattro regioni: Basilicata, Calabria, Campania e Umbria.

Infine, se non si ritenga necessaria una verifica di legittimità nella modalità esecutiva dell'appalto sul rispetto delle disposizioni di legge relative agli oneri del concessionario del servizio pubblico, in riferimento agli obblighi di conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, previsti dalla legge 03/05/2004, n. 112, cosiddetta Legge Gasparri, e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lg. 42/2004.

(136/759)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre innanzi tutto precisare che la scelta di esternalizzare l'attività di documentazione del materiale audiovisivo della Rai risale alla fine degli anni Novanta, quando venne creata la Direzione Teche: dopo aver vagliato numerose alternative, si giunse alla conclusione che appaltare all'esterno l'attività di documentazione e archiviazione avrebbe garantito migliori risultati in termini di tempestività, di qualità ed in ultimo di economicità della documentazione stessa.

All'interno dell'azienda vengono svolte attività relative alla definizione dei criteri archivistici e dei flussi informatici, che garantiscono le

comunicazioni con le società aggiudicatrici delle varie commesse in quanto vincitrici di gare pubbliche; viene altresì svolto il controllo della qualità delle lavorazioni realizzate in esterno.

La Rai, e la Direzione Teche in particolare, hanno sempre dedicato la massima attenzione al tema della qualità della documentazione, sia per dare a tutti i cittadini la possibilità di ricercare facilmente i materiali di repertorio, sia per garantire la conservazione e la valorizzazione della testimonianza audiovisiva della storia del Paese.

Attualmente ogni anno vengono documentate circa 90.000 ore di prodotto radiotelevisivo. Occorre puntualizzare che l'attività di documentazione viene svolta in alcune sedi regionali dell'Azienda da personale impiegato coadiuvato da colleghi della direzione Teche, che svolgono quotidianamente il controllo della qualità delle lavorazioni effettuate esternamente. Infine, per quanto attiene alle modalità esecutive dell'appalto, si sottolinea che la procedura aperta relativa all'affidamento di servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali della programmazione radiotelevisiva della Rai è stata indetta nel luglio 2015 ed è stata suddivisa in 5 lotti – con la possibilità per i concorrenti di aggiudicarsi al massimo due lotti – al fine di garantire la massima partecipazione e apertura alla concorrenza.

La procedura si è svolta nel rigoroso rispetto della normativa *ratione temporis* applicabile: segnatamente il d.lgs. 163/2006 allora vigente, come d'altronde è risultato confermato anche dall'esito definitivo, favorevole per Rai, dei contenziosi instaurati da alcuni fornitori (principalmente i fornitori «uscenti» del servizio). In particolare, da ultimo, con sentenza n. 6188 in data 31/10/2018 il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità dell'operato di Rai.

Con specifico riferimento al criterio di aggiudicazione dell'appalto, si sottolinea che il criterio del minor prezzo è stato utilizzato da Rai, in conformità a quanto previsto sia dall'art. 81 sia dall'art.82 del richiamato d.lgs. n.163/2006 ed in linea con i relativi consolidati orientamenti giurisprudenziali a mente dei quali la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, in quanto tale, è sottratto al sindacato del giudice amministrativo eccettuati i casi in cui, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, detta scelta non sia manifestamente illogica o basata sul travisamento dei fatti. Peraltro, il servizio di cui si discute nel caso di specie, per quanto estremamente «centrale» per la concessionaria pubblica, presenta caratteristiche di indubbia standardizzazione e ripetitività che rendono inappropriata l'applicazione di criteri di carattere qualitativo per l'individuazione della miglior offerta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 19 novembre 2019

Comitato X

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

Riunione n. 10

Coordinatore: AIELLO Piera (M5S)

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 14,10

Plenaria

45ª Seduta

*Presidenza del Presidente
MORRA*

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Sulle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in punto di consulenti e collaboratori

Il PRESIDENTE rende noto alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha preso atto di una lettera con la quale il signor Arzillo si è dichiarato disponibile a non assumere l'incarico di consulente della Commissione. Apprezzando la disponibilità e il senso di responsabilità manifestato nella missiva citata, il PRESIDENTE propone che, in mancanza di obiezioni, si dia seguito all'intendimento già espresso dall'Ufficio di Presidenza. Pertanto, non essendovi osservazioni, resta stabilito di non dare esecuzione alla delibera relativa al signor Arzillo, adottata il 6 novembre scorso.

Audizione dell'onorevole Giuseppina Occhionero

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'onorevole Giuseppina Occhionero ricordandole che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretezza della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'onorevole Occhionero di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Su richiesta della deputata OCCHIONERO, il PRESIDENTE dispone la segretezza dell'intera audizione. La deputata OCCHIONERO svolge una relazione sul rapporto di collaborazione intercorso con Antonino Nicosia e sulle visite ispettive effettuate in alcuni istituti penitenziari di diverse regioni italiane.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (*Misto-LeU*), SUDANO (*IV-PSI*), ENDRIZZI (*M5S*), LONARDO (*FI-BP*), CORRADO (*M5S*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) nonché i deputati LUPI (*Misto-NCI-USEI*), ORLANDO (*PD*), FERRO (*FDI*), MIGLIORINO (*M5S*), DARA (*Lega*), Piera AIELLO (*M5S*), ASCARI (*M5S*), Davide AIELLO (*M5S*), PAOLINI (*Lega*) e VERINI (*PD*).

Sull'ordine dei lavori, in relazione all'eventualità di rinviare il seguito della discussione, intervengono i deputati LUPI (*Misto-NCI-USEI*), MIGLIORINO (*M5S*), PRETTO (*Lega*), ENDRIZZI (*M5S*), SUDANO (*IV-PSI*) e VERINI (*PD*). Il PRESIDENTE, acquisiti i diversi orientamenti, dispone che il dibattito si concluda con la seduta in corso. La deputata OCCHIONERO fornisce, quindi, i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Occhionero e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle, accompagnato dal dottor Attilio Toscano, coordinatore degli interventi nella Regione siciliana.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Attilio TOSCANO, *coordinatore degli interventi nella Regione siciliana*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Attilio TOSCANO, *coordinatore degli interventi nella Regione siciliana*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Comitato parlamentare per la sicurezza del Bundestag

L'audizione informale si è svolta dalle ore 11 alle ore 12,50.

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 15,35.

AUDIZIONI

**Audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE),
generale Luciano Carta**
(*Svolgimento e conclusione*)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE), generale Luciano CARTA.

Luciano CARTA, *Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Elio VITO (*FI*), i senatori Adolfo URSO (*FdI*) e Francesco CASTIELLO (*M5S*), il deputato Enrico BORGHI (*PD*) e il senatore Claudio FAZZONE (*FI*), a cui risponde Luciano CARTA, *Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza esterna (AISE)*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Carta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 18,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 19 novembre 2019

Plenaria
31ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti la dottoressa Sabrina Prati e la dottoressa Giuseppina Muratore, della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) e la dottoressa Elisabetta Segre, dell'Ufficio di Presidenza dell'Istat.

La seduta inizia alle ore 11,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che le audite e i commissari che ritengono che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della dottoressa Linda Laura Sabbadini, dirigente del Dipartimento per la produzione statistica, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)

La PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Linda Laura Sabbadini, dirigente del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat.

La dottoressa SABBADINI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audita le senatrici GINETTI (*IV-PSI*) e DE LUCIA (*M5S*) e la PRESIDENTE, ai quali rispondono la dottoressa SABBADINI e la dottoressa MURATORE.

La PRESIDENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della professoressa Maura Misiti, ricercatrice dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (IRPPS-CNR)

La PRESIDENTE introduce l'audizione della professoressa Maura Misiti, ricercatrice dell'IRPPS-CNR.

La professoressa MISITI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audita la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) e la PRESIDENTE ai quali risponde la professoressa MISITI.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari n. 269 di martedì 12 novembre 2019, seduta n. 116 della (7^a) Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), apportare le seguenti modifiche: *alla pagina 141, dodicesima riga, sostituire le parole: «SAPONARA, BARBARO, PITTONI» con le seguenti: «PITTONI, SAPONARA, BARBARO».*